



# **COMUNE DI PONTE DI LEGNO**

*Provincia di Brescia*

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA**

**(Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 14 del 25/05/2022)**

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, o in modalità mista, su decisione del Sindaco, sentito il Segretario Comunale.

## **Art. 2**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni della Giunta e del Consiglio comunale che si svolgono mediante collegamento in audio e/o videoconferenza.

2. Per collegamento in audio e/o videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici (quali a titolo esemplificativo Skype, Whatsapp, o simili) finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonii, pc, oppure via internet o satellite).

## **Art. 3**

### **Principi e criteri**

Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'art. 38 del TUEL:

1. pubblicità: le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta dalla Rete Televisiva Locale denominata “Telepontedilegno”.

2. trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri Comunali contenuta nell'avviso di convocazione.

3. tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

## **Art. 4**

### **Requisiti tecnici**

1. La partecipazione a distanza alle sedute del Consiglio Provinciale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Gli strumenti telematici devono essere idonei a garantire:

- a) la segretezza della seduta;
- b) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

- c) l'identificazione degli intervenuti;
- d) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale, in collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- e) lo scambio di documenti;
- f) la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
- g) l'intervento nella riunione secondo le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- h) l'espressione del voto secondo le previsioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. È comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files, al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti.

4. Sono considerate tecnologie idonee: piattaforme digitali, videoconferenza, conference call, a condizione che tutti i partecipanti possano essere anche visivamente identificati.

5. La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

6. Le riunioni della Giunta e del Consiglio comunale svolte in modalità telematica possono essere registrate. Le registrazioni delle sedute di Giunta comunale, in quanto segrete, sono archiviate a cura del Segretario comunale. Le registrazioni delle riunioni del Consiglio comunale, in quanto pubbliche, sono rese note mediante pubblicazione dei files sul sito istituzionale dell'ente. Ai fini della pubblicazione è sufficiente il tracciato del file audio in formato mp3 o similare.

## **Art. 5**

### **Convocazione e svolgimento delle sedute**

1. La convocazione delle adunanze degli Organi per lo svolgimento delle quali si ricorre alla modalità telematica è inviata, a cura del Sindaco, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità ed i termini previsti dallo Statuto e/o dal Regolamento sul funzionamento dell'Organo.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni. La stessa convocazione è effettuata in modalità telematica tramite invio comunicazione dell'ordine del giorno agli indirizzi e-mail segnalati dai consiglieri come validi e attivi.

3. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti della Giunta e del Consiglio comunale potranno essere collegati per videoconferenza dal Palazzo comunale.

4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente provvedimento.

5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

6. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese per appello nominale.

7. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

8. Il Sindaco e il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta della Giunta o del Consiglio collegati in videoconferenza da una sede diversa dal Palazzo comunale.

9. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario comunale verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti mediante appello con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.

10. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta e del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta, per un massimo di trenta minuti, e/o rinviata.

11. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

12. L'appello sarà ripetuto ogni volta che vi sia la necessità di accertare la sussistenza del numero legale.

## **Art. 6**

### **Verbale di seduta**

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata a cura del Segretario comunale:

- a. La modalità di svolgimento della seduta;
- b. La dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- c. Il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza i membri della Giunta e del Consiglio.

## **Art. 7**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune.